Istituto Comprensivo
58° J.F.Kennedy
via Monte Rosa, 149
80144 - Napoli
c.f. 80025520638
web: www.ic58jfkennedy.gov.it
telefono: 081 543 8314
fax: 081 238 4460
mail: naic8cm004@istruzione.it
pec: naic8cm004@pec.istruzione.it

I. C. 58 "J. F. KENNEDY"
NAPOLI (NA)
Prot. 0008079 del 29/09/2023
VII (Uscita)

CIRCOLARE N. 9

Ai docenti in servizio interessati
Al DSGA
Agli atti All'Albo
Al sito Web

OGGETTO: Disponibilità ad accettare ore aggiuntive di insegnamento.

Il Regolamento per il conferimento delle supplenze, D.M. n. 131/2007, all'art. 1, c. 4 prevede:
"Per le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, si dà luogo, in applicazione del comma 4 dell'articolo 22 della legge finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, all'attribuzione, con il consenso degli interessati, dei citati spezzoni ai docenti in servizio nella scuola, in possesso di specifica abilitazione, come ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo, fino ad un massimo di 24 ore settimanali.".

Si comunica, pertanto, che sono disponibili i seguenti spezzoni di insegnamento:
1. A030 Musica nella scuola secondaria di I grado (2 ore)
2. A049 Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado (6 ore)
3. A060 Tecnologia nelle scuole secondarie di I grado (4 ore)
4. AA25 Lingua straniera (Francese) nelle scuole secondarie di I grado (4 ore)

Si invitano i docenti interessati a comunicare, anche con e-mail, la propria disponibilità presso l'ufficio personale entro il 30/09/2023, utilizzando il modulo allegato.

Il conferimento delle ore di insegnamento avverrà tenendo conto di quanto disposto dalla circolare MIUR sulle supplenze prot. 43440 del 19/07/2023, di cui si riporta uno stralcio. Nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, in subordine a quanto previsto all'articolo 2, comma 2, dell'Ordinanza ministeriale 112/2022, in applicazione dell'articolo 22, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il dirigente scolastico provvede alla copertura delle ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedra, attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l'insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente al personale con contratto ad orario completo - prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato - fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo. In subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvedono all'assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. Piero De Luca
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993